



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

DECRETO N. 44 del 1 febbraio 2023

OGGETTO: Differimento termini

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto dall'art. 2, comma 2, del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023, e registrato il 18 gennaio 2023 al n. 235;

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art.1, comma 738, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", con il quale è stato aggiunto il comma 4-septies all'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2023;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016;

Visto l'art. 3 dell'ordinanza n.131, intitolato "Proroga per la presentazione delle Manifestazioni di volontà prevista dall'art. 9 dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020" secondo cui "1. Le manifestazioni di volontà di cui al comma 2, dell'art.9, dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020, recante "Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata", si intendono validamente presentate ove inoltrate e completate entro il termine del 31 gennaio 2023. 2. Sono esentati dalla presentazione della manifestazione di volontà di cui al precedente comma le domande di contributo inerenti gli edifici pertinenziali, di cui al comma 2 dell'art. 11 del Testo Unico approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022;

Visto l'art. 7 della medesima ordinanza, intitolato "Presentazione della domanda semplificata di cui al comma 1 bis, dell'art. 2, dell'ordinanza n. 123 del 2021" che dispone quanto segue "1. Le domande semplificate di rilascio del contributo di cui all'art.2, comma 1 bis, dell'ordinanza commissariale n. 123,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

trasmesse oltre il termine del 20 dicembre 2022, previsto dal comma 1 del medesimo articolo 2, si intendono validamente presentate ove inoltrate entro la data del 31 dicembre 2022. Nell'ipotesi in cui non risulti rispettato il suddetto termine, le condizioni di cui al comma 1 dell'art.2 dell'ordinanza commissariale n.123 si intendono rispettate qualora, entro la data del 31 gennaio 2023, le domande siano presentate complete della documentazione richiesta dalla vigente normativa”.

Visto altresì l'art. 8 dell'ordinanza 131/2022, intitolato “ Operatività della piattaforma GE.DI.SI “ che ha stabilito che “A decorrere dalla data del 1 gennaio 2023, per la presentazione delle istanze relative alla ricostruzione privata è utilizzabile esclusivamente la piattaforma informatica denominata Ge.Di.Si..
2. È sospesa la presentazione delle istanze di contributo ed ogni connesso adempimento, al fine di garantire il necessario completamento della funzionalità del nuovo sistema informatico, dal 1° al 16 gennaio 2023;

Ritenuto che il lasso di tempo di inoperatività della piattaforma, per ragioni tecnologiche, costituisce un impedimento materiale che non può gravare sui diritti e le facoltà degli aventi titolo e che pertanto il termine di scadenza degli adempimenti sopra richiamati debba essere conseguentemente e parimenti differito;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legge 17 ottobre 2016, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

DECRETA

1. Il termine del 31 gennaio 2023 per gli adempimenti richiamati nelle premesse, che costituiscono parte integrante del presente decreto, è differito al 16 febbraio 2023.
2. La pubblicazione del presente decreto ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. e ii., sul sito istituzionale del Commissario straordinario nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Commissario Straordinario
Sen. avv. Guido Castelli